

**P
·
T
·
C
·
P
·**




PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

ai sensi dell'art.27 bis
L.R.20/2000 e ss.mm.ii.

Approvato con delibera C.P. n.68886/146 del 14/09/2006
Integrato con delibera C.P. n.70646/146 del 19/07/2010



Val.S.A.T.

Dichiarazione di sintesi



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

ai sensi dell'art.27 bis
L.R.20/2000 e ss.mm.ii.

Approvato con delibera C.P. n.68886/146 del 14/09/2006
Integrato con delibera C.P. n.70646/146 del 19/07/2010

Val.S.A.T.

Dichiarazione di sintesi

INDICE

1.Obiettivi e contenuti della Variante integrativa al P.T.C.P.....	1
2.Il processo decisionale e partecipativo.....	2
3.La Valutazione di incidenza.....	5
4.Integrazione delle considerazioni ambientali.....	6
5.Gli esiti della valutazione e le misure in merito al monitoraggio.....	7

DICHIARAZIONE DI SINTESI

La Provincia di Forlì–Cesena con delibera di Consiglio prot. n. 146884/183 del 19 dicembre 2013, ha adottato, secondo le procedure previste dall'art. 27 bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., una Variante specifica al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

La presente *dichiarazione di sintesi* è resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dell'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, così come modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6.

Al fine di assicurare la piena conoscibilità del parere dell'autorità competente sulla valutazione ambientale e della decisione finale con cui l'autorità titolare del Piano ha tenuto conto delle considerazioni ambientali, ai fini dell'approvazione del Piano medesimo, il comma 2 dell'art. 5 della suddetta legge regionale, sottolinea che *“gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Val.S.A.T., illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio”*.

Alla luce delle suddette disposizioni normative ed in relazione alle successive fasi procedurali di elaborazione ed approvazione della Variante integrativa al P.T.C.P. la *dichiarazione di sintesi* in oggetto:

1. riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano e della valutazione ambientale;
2. fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
3. dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e del parere motivato;
4. descrive le misure previste in merito al monitoraggio.

Obiettivi e contenuti della Variante integrativa al P.T.C.P.

È **oggetto di modifica al PTCP**, nella maggior parte dei casi, la puntuale ridefinizione cartografica della perimetrazione di taluni ambiti interessati da vincoli, con specifico riferimento alla Tavola 3 (“Carta forestale e dell'uso dei suoli”) ed alla Tavola 4 (“Carta del dissesto e delle vulnerabilità territoriale”) del Piano provinciale. Tali modifiche sono state proposte in seguito a specifico aggiornamento e/o approfondimento del quadro conoscitivo, cui è conseguita una puntuale variazione cartografica delle previsioni di Piano (art. 27 bis, comma 1, lett. e)), ovvero rettifica di errori materiali presenti nella rappresentazione dello stato di fatto (art. 27 bis, comma 1, lett. f)).

Altri temi di particolare interesse, trattati all'interno della Variante, sempre nei limiti contenutistici consentiti in un procedimento ex art. 27 bis e conseguiti a specifici approfondimenti, sono i seguenti:

- modifica dell'art. 67 delle Norme del PTCP, concernente la disciplina del commercio, con specifico riferimento alla pianificazione comunale delle medie strutture di vendita, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative introdotte dal legislatore statale (D.L.

13.08.2011, n. 138 “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*” convertito in legge n. 148 del 2011; D.L. 06.12.2011, n. 201 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” convertito in legge n. 27 del 2012; D.L. 09.01.2012, n. 5 “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” convertito in legge n. 35 del 2012);

- aggiornamento degli elaborati del PTCP relativi al tema degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e ss.mm.ii.;
- approfondimento di carattere conoscitivo del tema della viabilità storica, a partire dalla ricognizione di due percorsi storicamente riconducibili ad itinerari di pellegrinaggio, cartograficamente ricostruiti e proposti ad integrazione del quadro conoscitivo.

La Variante affronta inoltre il più minuto e diffuso aggiornamento di altre tematiche, come di seguito elencate:

- aggiornamento della Tavola 1 “Unità di paesaggio”, per allineare taluni tematismi, in essa rappresentati, ai restanti elaborati cartografici progettuali del PTCP (tracciato del CER, rete dei canali di bonifica, territorio pianificato);
- aggiornamento delle Tavole nn. 1, 3 e 4 in località Molino della Tomba in Comune di Sarsina, in quanto i relativi tematismi risultano troncati sulla base di un errato confine provinciale;
- aggiornamento della Tavola 5B “Carta dei vincoli”, inserendo le distanze di prima approssimazione (DPA) delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione fornite dall'Ente gestore;
- aggiornamento di alcuni tratti della viabilità provinciale, come rappresentata nella Tavola 5 “Schema di assetto territoriale”, a seguito dell'avvenuta realizzazione di taluni tracciati, ovvero di intervenuti perfezionamenti progettuali;
- recepimento della Variante cartografica e normativa al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- adeguamento di talune coperture di riferimento per la rappresentazione dello stato di fatto nella tavola 5B “Carta dei vincoli”, quali:
 - punti di riconsegna della rete SNAM (tematismo aggiornato al 2013);
 - impianti di depurazione (tematismo aggiornato al 2010).

Il processo decisionale e partecipativo

La fattispecie di variante specifica (art. 27 bis della L.R. 20/2000) prevede, in luogo della Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, una preventiva consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, da effettuarsi in forma scritta.

Al fine di effettuare tale consultazione la Provincia ha provveduto a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 27, comma 2, ed all'art. 14, comma 3 secondo e terzo periodo, e comma 4, della L.R. n. 20/00 e ss.mm.ii. che gli elaborati costitutivi della proposta di Variante al P.T.C.P. erano scaricabili, a partire dalla data del 12 agosto 2013, dal sito web di questa Amministrazione provinciale al seguente indirizzo: <http://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/pianificazione/variante-27bis-2013>. Contestualmente a tale comunicazione si è provveduto altresì ad inviare alla Regione ed ai Comuni della Provincia copia della suddetta documentazione su supporto magnetico.

Il termine di 60 giorni previsto dalla legge per far pervenire eventuali contributi istruttori, decorrente dalla suddetta data del 12 agosto 2013, scadeva il giorno 11 ottobre 2013. Durante tale fase consultiva sono complessivamente pervenuti **n. 21 contributi istruttori**, per i quali è stata puntualmente valutata la possibilità di integrazione e/o accoglimento in seno alla Variante.

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 146884/183 del 19 dicembre 2013 è stata **adottata, ai sensi dell'art. 27-bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., la Variante specifica al PTCP** oggetto della presente valutazione.

Si precisa che, nelle more di giungere all'adozione, l'Amministrazione provinciale ha definito la possibilità, già esplorata preliminarmente all'avvio della fase consultiva, di stipulare con i Comuni interessati (a partire da quelli per i quali il PTCP ha assunto valore ed effetti di Piano Strutturale Comunale), un **accordo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000**, affinché la presente Variante al Piano Provinciale possa assumere altresì valore ed effetti di variante anche ai loro PSC, allo scopo di adeguare i loro elaborati di Piano alle modifiche introdotte con il presente procedimento ex art. 27 bis della suddetta legge regionale, come più dettagliatamente descritto al successivo capitolo 7. In tal senso, è stato espresso interesse al suddetto accordo da 13 Comuni, ovvero le Amministrazioni Comunali di **Bertinoro, Borghi, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Predappio, Premilcuore, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto**.

La Variante al PTCP in oggetto, che assume valore ed effetti di PSC per i suddetti 13 Comuni del territorio provinciale, è stata quindi **depositata per 30 giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR n. 27 della Regione Emilia-Romagna avvenuto in data 29 ottobre 2014, ai sensi del combinato disposto del comma 3 dell'art. 27 bis e del comma 5 dell'art. 27 della L.R. 20/2000, presso le sedi del Consiglio Provinciale, della Regione, delle Province contermini (Province di Arezzo, Firenze, Pesaro-Urbino, Ravenna e Rimini), dei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle aree naturali protette interessati.

Si precisa inoltre che la parte della Variante adottata costituente proposta di modifica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è stata **depositata per 60 giorni** dalla suddetta data, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lett. b), dell'art. 22 e del comma 5 dell'art. 40 quinquies della L.R. 20/2000, presso le sedi della Provincia di Forlì-Cesena, dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle Province della Regione e contestualmente pubblicata sul sito web istituzionale di questa Provincia.

Durante tale periodo sono pervenute al protocollo provinciale **n. 50 osservazioni** (talune tuttavia composte da più richieste), le quali sono state verificate alla luce dei medesimi criteri già utilizzati in sede di adozione.

Contestualmente al deposito degli elaborati della Variante, la stessa è stata trasmessa alla Regione Emilia-Romagna per l'espressione delle **riserve in merito alla conformità del PTCP al PTR ed agli altri strumenti della pianificazione regionale**; nello specifico è stata trasmessa copia della Variante:

- alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 27 bis, comma 3, e 27, commi 4 e 7, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.;

La Regione Emilia-Romagna, con **deliberazione n. 362 del 24 marzo 2014** ha espresso le proprie **riserve**, le quali sono state integralmente accolte come rilevabile negli elaborati di Piano controdedotti. L'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena, con delibera consiliare prot. n. 93494/93 del 11/12/14, **ha infatti controdedotto alle riserve regionali ed alle osservazioni pervenute in fase di deposito**. Contestualmente **ha adottato il documento di ValSAT** relativo alla presente Variante.

In base al combinato disposto degli artt. 5, comma 6 lett. a), 22, comma 4 lett. b), 27, comma 5, 32, comma 5, e 40 quinquies, comma 5, della L.R. 20/00 e ss.mm.ii., **il documento di ValSAT sopra richiamato è stato depositato per 60 giorni a partire dal 31 dicembre 2014** (data in cui è stato pubblicato l'avviso di deposito sul B.U.R.E.R. n. 366), presso le sedi del Consiglio Provinciale della Provincia di Forlì – Cesena, dell'Assemblea Legislativa e della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle Province della Regione Emilia – Romagna, delle Province di Arezzo, Firenze e Pesaro Urbino in quanto Province extra Regione contermini della Provincia di Forlì – Cesena, dei Comuni della Provincia di Forlì - Cesena, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle aree naturali protette interessati; il citato documento di ValSAT è stato altresì depositato per il medesimo periodo, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presso le Regioni Toscana e Marche.

Durante tale periodo di deposito sono pervenute **n. 5 osservazioni**, alle quali l'Amministrazione provinciale ha controdedotto con **delibera consiliare prot. n. 29173/13 del 17 aprile 2015**.

Il contenuto di ciascuna osservazione pervenuta è sinteticamente riportato in apposite schede di cui all'Allegato A "Registro delle osservazioni pervenute sul documento di ValSAT relativa alla variante specifica al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, della LR 20/2000 e ss.mm.ii." del predetto atto deliberativo ove, per ciascuna osservazione, oltre ad essere indicato il numero identificativo ed il tema interessato, viene formulato il relativo parere di merito. Si precisa che sono state considerate pertinenti unicamente le osservazioni riguardanti, sotto il profilo metodologico o dei contenuti, i temi affrontati nel documento di ValSAT, costituente l'oggetto del deposito.

La Provincia ha quindi provveduto a trasmettere i suddetti atti deliberativi alla Regione Emilia – Romagna chiedendole, ai sensi del combinato disposto del comma 9 lett. a) dell'art. 27 e del comma 3 dell'art. 27 bis della L.R. n. 20/00, l'intesa in merito alla conformità della presente variante specifica al P.T.C.P. agli strumenti di pianificazione regionale, intesa nella quale l'Amministrazione Regionale si dovrà esprimere anche in merito alla valutazione ambientale della variante stessa; contestualmente la Provincia ha richiesto, ai sensi del combinato disposto del comma 9 lett. b) dell'art. 27 e del comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 20/00, l'intesa ai Comuni di Bertinoro, Borghi, Meldola, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto e alla Nuova Comunità Montana dell'Appennino Forlivese - Unione di Comuni – per i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia, affinché la presente variante al Piano Territoriale possa assumere valore ed effetti di variante specifica ai PSC di tali Amministrazioni Comunali.

La Regione Emilia - Romagna ha espresso, con la **delibera di Giunta n. 720 del 15 giugno 2015**, l'**intesa** in merito alla conformità della Variante agli strumenti della pianificazione regionale, come integrata e modificata anche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute limitatamente agli elaborati cartografici adottati e depositati. Si precisa che la Regione non ha

espresso la propria intesa in merito alle modifiche cartografiche inserite in fase di controdeduzioni in accoglimento delle osservazioni di seguito indicate (in quanto modifiche riguardanti dei fogli delle tavole del P.T.C.P. non adottati e conseguentemente non depositati).

Con la medesima delibera n. 720/2015, la Regione ha inoltre dato atto che in merito alle proposte di modifica cartografica al P.T.P.R. è necessaria l'espressione dell'intesa da parte dell'Assemblea Legislativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 4 lett. c bis e 40, quinquies della L.R. 20/2000, ottenuta con la delibera dell'Assemblea Legislativa n. 44 del 27 ottobre 2015.

La Valutazione di incidenza

Il D.P.R. 357/97, così come modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003, affida alle Regioni il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di interesse comunitario (Rete Natura 2000). La Regione Emilia-Romagna ha introdotto la *valutazione di incidenza* attraverso la L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*", successivamente modificata con la L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

Nella legge si definiscono le funzioni della Regione (art. 2), le misure di conservazione (art. 3), le modalità della valutazione dell'incidenza (artt. 5, 6, 7, 8) e vengono indicate e disciplinate le competenze amministrative di diversi enti.

In base al vigente art. 5 della suddetta L.R. 7/2004 la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5, comma 1, della L.R. 20/2000, qualora prevista. Per i piani di competenza regionale e provinciale la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale interessato. Per i piani di competenza della Provincia di Forlì - Cesena, tuttavia, alla luce del regime transitorio definito dall'art. 41 della L.R. 24/2011, la valutazione è effettuata dalla Provincia stessa come previsto dal previgente ordinamento, non essendo ad oggi ancora stato completato il trasferimento di funzioni al competente Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

Ai sensi della normativa regionale sopra richiamata e tenuto conto della modesta entità e tipologia degli oggetti della Variante in esame, si ritiene opportuno procedere ad una fase di pre-valutazione di incidenza delle modifiche al PTCP vigente proposte nell'ambito del presente procedimento ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000.

Con nota del 18 giugno 2015, trasmessa alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 55881 e acquisita agli atti al PG/2015/427298 in medesima data, il Responsabile della P.O. Valorizzazione e gestione dello spazio rurale e del territorio agro-silvo-pastorale ha comunicato l'**esito positivo** della pre-Valutazione di Incidenza della Variante in oggetto, in quanto ritenuto che "*l'incidenza della Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale, relativamente alla Rete Natura 2000 risulti non significativa*".

Integrazione delle considerazioni ambientali

La Regione Emilia-Romagna ha espresso, con deliberazione di Giunta n. 887 del 13.07.2015, **parere motivato positivo**, relativamente alla proposta di Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì-Cesena, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione di tenere adeguatamente conto delle indicazioni ivi riportate. Tale parere motivato ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della LR 20/2000. Nella tabella seguente si riportano le indicazioni contenute nel parere motivato espresso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e le modalità con cui le misure indicate sono state integrate nel Piano.

PARERE MOTIVATO	
Indicazioni espresse nel parere motivato	Determinazioni/chiarimenti espressi
<p>Con riferimento alle varianti in tema di viabilità-infrastrutture:</p> <p>a) si chiede di stralciare le varianti in tema di viabilità-infrastrutture, ovvero la modifica "27bis_007_I", relativa all'aggiornamento del tracciato di progetto della SP 13 "Uso Lo Stradone in Comune di Borghi", e la modifica "006_A_conf" relativa all'aggiornamento del tracciato della tangenziale in Comune di Medola, in quanto prive di valutazioni ambientali;</p> <p>b) data la scala locale di dettaglio delle modifiche ai tracciati, si ritiene corretto un rimando alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) per la valutazione ambientale dei tracciati e per il perfezionamento cartografico degli stessi nelle tavole degli strumenti urbanistici vigenti (PTCP/PSC);</p> <p>c) in particolare con riferimento alla variante SP 13 "Uso Lo Stradone in Comune di Borghi", si ritiene che la valutazione ambientale della modifica ai tracciati possa essere adeguatamente svolta all'interno della procedura di VIA in corso (pubblicazione BUR n. 320 del 5 novembre 2014), includendo, tra le altre cose, gli approfondimenti richiesti nell'osservazione trasmessa dall'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca con nota prot. 116 del 25 febbraio 2015, ovvero un'analisi dettagliata di soluzioni alternative al tracciato proposto – a maggiore distanza dall'ambito fluviale – tese alla salvaguardia delle dinamiche fluviali, con particolare riferimento alle esondazioni, ed al mantenimento delle caratteristiche di naturalità del Torrente Uso.</p>	<p>La modifica "27bis_007_I" viene stralciata dalla Variante in oggetto. Si concorda infatti nel rinviare il perfezionamento cartografico del tracciato stradale della variante alla S.P. 13 alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ad oggi già in corso.</p> <p>Per quanto concerne la modifica "006_A_conf", si deve invece rilevare che, come specificato nel documento di ValSAT, con la presente Variante ci si è limitati a recuperare un disallineamento cartografico, ovvero la puntuale ridefinizione del punto di innesto a nord della prevista tangenziale, portandone l'attestazione sull'intersezione fra la S.P. 4, oggi completamente realizzata, e la Via della Gualchiera. Tale modifica cartografica, peraltro, è ascrivibile alla "rettifica di errori materiali", modifica che non comporta alcuna necessità di aggiornare la ValSAT del vigente PTCP-PSC e che di fatto è esclusa da successiva ed ulteriore valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. 20/2000.</p> <p>Nel documento di ValSAT, peraltro, si è evidenziata la necessità di approfondire complessivamente il tema della tangenziale dell'abitato di Meldola e quindi, eventualmente perfezionarne/rimodularne il tracciato, anche alla luce di una valutazione di sostenibilità ambientale che si fondi su elementi di maggiore dettaglio, tenuto altresì conto che l'ipotesi di collegamento oggi rappresentata negli elaborati di Piano interagisce, in talune sue parti, con significative situazioni di vulnerabilità territoriale.</p>
Con riferimento al monitoraggio , ai sensi dell'art.	

<p>18 del D.Lgs. 152/08:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovrà essere previsto un piano di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia della Variante impostato come verifica su base temporale del raggiungimento degli obiettivi, attraverso l'insieme di azioni individuate dalla Variante; - il piano di monitoraggio dovrà prevedere procedure di ri-orientamento delle scelte di Variante al fine di individuare l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi o il verificarsi di effetti negativi imprevisti, e adottare conseguentemente le opportune misure correttive; - che a tal fine siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Variante nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare; - tale monitoraggio potrà essere condotto all'interno del monitoraggio già previsto per il PTCP vigente, e potrà essere integrato all'eventuale monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione vigenti; è opportuno individuare modalità e strumenti per condividere il monitoraggio con gli enti e fornitori di dati e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi. 	<p>Gli indicatori per il monitoraggio del PTCP sono stati definiti nel 2006 in sede di approvazione del Piano, verificati ed integrati successivamente nel 2010 in occasione della sua Variante integrativa. Poiché la Variante in oggetto ha carattere meramente "manutentivo", essendo sostanzialmente volta all'aggiornamento puntuale del quadro conoscitivo, al recepimento di disposizioni normative e/o pianificazioni sovraordinate, nonché alla rettifica di errori materiali, si ritiene che il sistema di monitoraggio del PTCP, così come oggi definito, non necessiti di modifiche o di ulteriori integrazioni.</p>
---	--

Gli esiti della valutazione e le misure in merito al monitoraggio

Come evidenziato nel documento di ValSAT, e come è emerso a seguito del confronto con la Regione Emilia-Romagna, le modifiche apportate al Piano provinciale con la Variante in oggetto non determinano impatti significativi sul sistema territoriale, naturale ed ambientale.

Il monitoraggio come proposto dalla L.R. n. 20/2000 ha come oggetto sia la verifica dello stato di attuazione dei Piani da parte dell'Ente che li ha predisposti, sia la valutazione dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi. È altresì evidente che il monitoraggio, svolto in maniera continuativa durante l'attuazione del Piano, è un'attività di aggiornamento e verifica anche in termini quantitativi dello scostamento delle azioni di Piano rispetto agli obiettivi prefissati.

Gli indicatori per il monitoraggio del P.T.C.P. sono stati definiti nel 2006 in sede di approvazione del Piano, verificati ed integrati successivamente nel 2010 in occasione della sua Variante integrativa. Poiché la Variante in oggetto ha carattere meramente "manutentivo", essendo sostanzialmente volta all'aggiornamento puntuale del quadro conoscitivo, al recepimento di disposizioni normative e/o pianificazioni sovraordinate, nonché alla rettifica di errori materiali, si ritiene che il sistema di monitoraggio del P.T.C.P., così come oggi definito, non necessiti di modifiche o di ulteriori integrazioni.